



REGOLAMENTO del SISTEMA di QUALIFICAZIONE dei FORNITORI di G.E.A.L. S.p.A.

Revisione	Motivo della revisione	Data revisione
01	Prima emissione	28/03/2024



Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali ed ambito applicativo	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Disciplina del Sistema di Qualificazione	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 – Configurazione e durata del Sistema di Qualificazione	4
Art. 5 – Categorie e classi di qualificazione	4
Art. 6 – Operatori economici ammessi.....	4
Art.7 - Classi d’importo.....	5
TITOLO II - Iscrizione al Sistema di Qualificazione.....	5
Art.8 – Modalità di costituzione dell’elenco fornitori	5
Art. 9 – Procedimento di iscrizione al Sistema di Qualificazione	5
Art. 10 – Requisiti di iscrizione	5
Art.11 - Avalimento	6
Art.12 – Esame della richiesta di qualificazione.....	7
Art.13 – Esito del procedimento di qualificazione	7
Art.14 – Gestione delle procedure di gara	7
Art. 15 – Partecipazione dei soggetti riuniti.....	8
TITOLO III - Gestione del Sistema di Qualificazione	8
Art. 16 - Durata della qualificazione.....	8
Art. 17 – Conferma e verifica dei requisiti	9
Art. 18 - Sospensione dall’elenco	9
Art. 19 - Cancellazione dall’elenco	10
TITOLO IV - Disposizioni finali.....	11
Art.20 – Responsabilità dell’operatore economico.....	11
Art.21 – Modifiche societarie dell’operatore economico, variazioni/perdita dei requisiti dichiarati	11
Art.22 – Comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione.....	11
Art.23 – Vendor rating.....	12
Art.24 – Valutazione del fornitore nell’ambito dei sistemi di gestione	12
Art.25 – Privacy e Riservatezza.....	12
Art.26 – Adempimenti ex D.Lgs. 231/01	13
Art.27 – Modifiche e revisioni del Regolamento.....	13
Art.28 – Foro competente	13
Art. 29 - Entrata in vigore, pubblicazione e allegati	14

TITOLO I - Disposizioni generali ed ambito applicativo

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Geal S.p.A. istituisce un Sistema di Qualificazione aziendale (di seguito “il Sistema”), per la selezione degli operatori economici a cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture, ovvero incarichi professionali.

Il Sistema ha lo scopo di inserire in un elenco di imprese qualificate gli operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali indette da Geal.

Art. 2 – Disciplina del Sistema di Qualificazione

Per gli appalti pubblici e gli incarichi professionali disciplinati dal diritto dei contratti pubblici (in quanto afferenti all'erogazione del Servizio Idrico Integrato) affidati da Geal, il presente Regolamento è integrato - per quanto non in esso previsto - dalle normative vigenti (europea, nazionale e regionale) applicabili agli appalti pubblici affidati dagli enti aggiudicatori dei settori speciali.

Per gli appalti privati e gli incarichi professionali non disciplinati dal diritto dei contratti pubblici affidati da Geal, il presente Regolamento è integrato - per quanto non in esso previsto - dal codice civile.

In entrambi i casi, la disciplina di cui al presente regolamento è altresì integrata dalle seguenti discipline normative e aziendali:

- Regolamento EU 679/2016 (“GDPR”: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. – Codice della privacy;
- D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale;
- D.Lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e leggi collegate;
- Legislazione antimafia vigente;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- Codice Etico di Geal.

In caso di disposizioni normative sopravvenute incompatibili con una o più disposizioni del presente Regolamento, le prime prevarranno sulle seconde.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (nel séguito: Codice dei contratti pubblici).
- Elenco: elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento.
- Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco.
- Fornitore Qualificato: l'operatore economico che ha completato positivamente la procedura di accreditamento al Sistema di Qualificazione, mediante Piattaforma.

- Piattaforma: l'interfaccia software di *e-procurement* Net4Market che gestisce il Sistema di Qualificazione.
- Sistema di Qualificazione: il Sistema di Qualificazione di Geal, istituito ai sensi dell'art. 168 del Codice dei Contratti Pubblici.
- Soggetto Riunito: indica distintamente e singolarmente i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili; i raggruppamenti temporanei di concorrenti (solo se già costituiti); i consorzi ordinari di concorrenti (solo se già costituiti); le Reti di imprese (solo se dotate di organo comune con soggettività giuridica);
- Categoria: raggruppamento omogeneo di lavori, beni, servizi, incarichi da approvvisionare;
- Classe di importo: ulteriore partizione della Categoria, definita dall'importo monetario nominale massimo di invito a ciascuna procedura/confronto concorrenziale.

Art. 4 – Configurazione e durata del Sistema di Qualificazione

L'iscrizione al Sistema di Qualificazione e le procedure indette su di esso si svolgono esclusivamente in modalità telematica, tramite Piattaforma. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle istruzioni indicate nella Piattaforma.

Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata, fino a diversa determinazione di Geal.

Art. 5 – Ambiti e categorie di qualificazione

Sono istituiti tre ambiti di qualificazione, ciascuno corrispondente ad uno degli allegati al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante:

- ALLEGATO A: Lavori,
- ALLEGATO B: Forniture e Servizi,
- ALLEGATO C: Professionisti tecnici.

Per ogni ambito è possibile iscriversi ad una o più categorie, tra quelle presenti in Piattaforma e coerentemente nei relativi Allegati.

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche agli Allegati nel corso della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema per ulteriori categorie o disattivandolo per alcune altre; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento di tali documenti mediante consultazione del sito internet aziendale della Società.

Art. 6 – Operatori economici ammessi

Possono iscriversi nel Sistema di Qualificazione gli operatori economici in forma di impresa individuale, (anche artigiana); le società, anche cooperative, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili. Il medesimo operatore economico può iscriversi al Sistema sia a titolo individuale, sia come componente di un consorzio.

In caso di iscrizione di un Soggetto Riunito (tra quelli ammessi riportati al precedente comma), il procedimento di qualificazione deve interessare tutte le imprese appartenenti al medesimo, con le seguenti specificazioni:

- I consorzi cooperativi, artigiani e stabili dovranno attestare i Requisiti di Ordine Generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici (mediante il modulo predisposto da GEAL), mentre le Consorziatoe dovranno attestarli, se indicate come esecutrici, in occasione delle

single procedure di affidamento. Gli altri requisiti (elencati negli allegati al Regolamento) devono essere posseduti e comprovati dal Soggetto Riunito e possono anche essere computati cumulativamente in capo al soggetto riunito, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

Non è ammessa la qualificazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa, dei consorzi ordinari e delle reti di imprese.

Art.7 - Classi d'importo

Al positivo esito del procedimento di qualificazione, ciascun soggetto verrà iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati per una determinata categoria e "classe di importo", ove applicabile.

La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato per affidamenti nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

Il Fornitore deve indicare specificatamente ed espressamente TUTTE le classi di importo per le quali intende qualificarsi (a titolo esemplificativo: se un operatore economico si qualifica per i lavori, è in possesso della OG6 classe III[^] e intende qualificarsi anche per le classi I[^] e II[^] deve fleggare (oltre alla III[^] classe) le corrispondenti posizioni, altrimenti sarà qualificato solo per la classe III[^]).

TITOLO II - Iscrizione al Sistema di Qualificazione

Art.8 – Modalità di costituzione dell'elenco fornitori

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascuna Categoria e classe d'importo, laddove applicabile.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

L'iscrizione in uno o più Elenchi non determina alcun diritto ad essere invitati o a ricevere affidamenti per gli operatori economici iscritti, i quali non possono avanzare nei confronti di GEAL diritti o pretese di alcun titolo.

Art. 9 – Procedimento di iscrizione al Sistema di Qualificazione

L'iscrizione al Sistema di Qualificazione si opera tramite collegamento al link della piattaforma di Geal: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geal. L'accesso alla piattaforma è garantito accedendo alla pagina del sito www.geal-lucca.it accedendo al menù AREA FORNITORI – PORTALE ACQUISTI.

L'operatore economico dovrà, per gli Elenchi nei quali intende iscriversi, compilare le schede accessibili dal link "Registrati", seguendo gli step procedurali indicati nelle istruzioni on-line della Piattaforma.

Art. 10 – Requisiti di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione l'operatore economico autocertifica e/o certifica (ove richiesto) il possesso dei di tutti requisiti di carattere generale e speciale, così come indicati nella piattaforma e riportato per esteso nei tre Allegati al presente Regolamento.

In particolare, i soggetti che intendano essere qualificati in una o più categorie merceologiche devono dichiarare e, laddove richiesto, dimostrare:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.
- per le imprese:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste per la categoria per la quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- per professionisti interessati a fornire incarichi professionali:
 - l'iscrizione all'Albo professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nella categoria di acquisto per la quale si richiede la qualifica, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- il possesso di Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria, sulla base delle specifiche riportate negli Allegati al presente Regolamento;
- il possesso di Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale, sulla base delle specifiche riportate negli Allegati al presente Regolamento;
- il possesso delle certificazioni e attestazioni, sulla base delle specifiche riportate negli Allegati al presente Regolamento;
- l'assenza di procedimenti e/o sanzioni e/o indagini ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza dell'Operatore Economico, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art.11 - Avalimento

L'operatore economico può dimostrare i requisiti di iscrizione al Sistema anche tramite avalimento, con le modalità previste del presente articolo.

Qualora il Candidato che presenta la Richiesta di Qualificazione intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico/finanziaria o tecnico/professionale di altri soggetti, tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 Codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 Codice civile.

Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici e si specifica che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il Candidato dovrà pertanto produrre la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell'impresa ausiliaria, per tutta la durata della permanenza del Candidato nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati (redatta su modulistica GEAL);

- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa antimafia;
- c) autocertificazione antimafia.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti affidati ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art.12 – Esame della richiesta di qualificazione

Le Richieste di Qualificazione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime.

GEAL si riserva altresì di richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti al candidato relativamente alla verifica di uno o più requisiti, prima di procedere al perfezionamento dell'iscrizione.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, di norma e salvo diverso termine richiesto dal procedimento e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 141 del Codice, entro 90 giorni dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

Art.13 – Esito del procedimento di qualificazione

- a) ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà accolta. La richiesta che ha superato con esito positivo l'intero procedimento di qualifica assumerà lo stato di “ACCREDITATO”.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato mediante PEC inviata in automatico dal Portale.

- b) NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione non verrà accolta e la richiesta di qualifica assumerà a sistema lo stato di “PREISCRIZIONE”. Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato mediante PEC inviata in automatico dal Portale. Il non accoglimento della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione.

Art.14 – Gestione delle procedure di affidamento

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alle soglie comunitarie, i fornitori saranno invitati nell'ambito della categoria di acquisto e della classe di importo corrispondente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel numero minimo previsto dal Regolamento dell'attività contrattuale di Geal, ferma restando la possibilità di procedere ad invitare tutti gli operatori economici iscritti.

Nelle Lettere d’Invito, in cui sarà dichiarato il ricorso al Sistema di Qualificazione, sono indicate le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nel presente Regolamento che i concorrenti devono assolvere ai fini dell’ammissione alla procedura, nonché i criteri di aggiudicazione che saranno determinati discrezionalmente da GEAL, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023.

Le Lettere d’Invito e le comunicazioni inerenti le gare potranno essere trasmesse con Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure si potrà dare luogo a gara con modalità telematica attraverso la Piattaforma. Con la partecipazione alle gare, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della qualificazione al presente Sistema.

GEAL si riserva altresì la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del Sistema di Qualificazione, all’indizione di procedure ad evidenza pubblica precedute da pubblicazione di un bando per l’affidamento di lavori, beni e/o servizi rientranti nelle tipologie oggetto del Sistema di Qualificazione. Analogamente, GEAL si riserva la facoltà di indire procedure di gara al di fuori dal Sistema di Qualificazione nel caso in cui risultino iscritte all’Elenco Fornitori relativo alla Categoria di riferimento imprese in numero inferiore a 3.

Art. 15 – Partecipazione dei soggetti riuniti

Un operatore economico iscritto singolarmente può partecipare alle procedure di gara in raggruppamento temporaneo esclusivamente con altri OE che non siano già iscritti al Sistema di Qualificazione.

I consorzi cooperativi e stabili potranno partecipare alle procedure di gara per conto proprio ovvero, per conto dei consorziati individuati al momento dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione. È ammessa la possibilità di variare/incrementare le imprese esecutrici anche successivamente all’iscrizione.

Si applica l’art. 68 comma 14 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO III - Gestione del Sistema di Qualificazione

Art. 16 - Durata della qualificazione

Gli Elenchi di cui al presente Regolamento saranno aggiornati costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La durata di ciascuna qualificazione è biennale e decorre dalla data di positivo completamento della procedura di qualificazione. Entro la fine del biennio di validità la Piattaforma comunicherà all’operatore economico iscritto l’avvicinarsi della scadenza, con invito a rinnovare la procedura di qualificazione.

È fatto salvo quanto di seguito disposto in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall’Elenco.

L’impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema di Qualificazione, un incremento delle classi di importo attribuite, presentando una nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Innalzamento classe di importo).

GEAL potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all’Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

Art. 17 – Conferma e verifica dei requisiti

Geal si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione nel Sistema di Qualificazione e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni a tal fine presentate.

Il controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione all'Elenco potrà avvenire sia a campione, sia in caso di fondato dubbio di veridicità delle attestazioni presentate. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza dell'operatore economico nell'Elenco.

La verifica sul possesso dei requisiti avverrà altresì in occasione di ciascun affidamento effettuato sul Sistema di Qualificazione: ai sensi dell'art 17 comma 5 del Codice dei contratti pubblici ciascuna aggiudicazione resta condizionata dalla verifica dei predetti requisiti di carattere generale e speciale: l'esito positivo di tale verifica è condizione per la stipulazione del contratto.

La verifica dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione agli Elenchi (ed in tale fase soltanto autocertificati dal fornitore) avverrà in sede di gara.

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni presentate, GEAL si riserva altresì la possibilità di accedere nelle sedi/stabilimenti per effettuare delle ispezioni amministrative e operative. La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa. La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Candidato in sede di iscrizione comporterà il NON ACCOGLIMENTO della Richiesta di Qualifica.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso da parte dell'Operatore Economico qualificato, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di SOSPENSIONE dall'Elenco.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa pro tempore vigente, costituiscono motivo di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato agli artt. art. 18 e 19.

Art. 18 - Sospensione dall'elenco

GEAL si riserva di sospendere il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- perdita dell'affidabilità dell'Operatore Economico Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti successivi e consecutivi a presentare offerta a singole procedure di affidamento;
 - mancato aggiornamento dei certificati entro la loro scadenza temporale;
 - mancata comunicazione, entro il termine assegnato, di modifiche e/o variazioni dei dati, informazioni e/o fatti attestati nella Richiesta di qualificazione;
 - rinuncia all'aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto senza giustificato motivo;
 - mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola gara a seguito di formale nota di richiamo inviata da GEAL;
 - abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;

- grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di GEAL o di altre società del Gruppo;
- grave negligenza accertata nei confronti di GEAL o di altre società del Gruppo;
- contenzioso conclusosi a favore di GEAL;
- accertamento di “collegamento sostanziale” tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara;
- violazione da parte di una o più disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Geal.
- valutazione finale o intermedia per i contratti pluriannuali del fornitore NEGATIVA secondo le previsioni della procedura di cui all’art.12 del Regolamento dell’attività contrattuale.

Il provvedimento di sospensione dall’Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso – tutte le Categorie di cui all’art.5 del presente Regolamento e, in ogni caso, il periodo di sospensione comminato avrà una durata pari a mesi 12 (dodici).

Di tale provvedimento verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento, contenente le motivazioni, verrà trasmesso alla casella di posta elettronica dell’Operatore Economico e assegnerà all’operatore economico un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP di riferimento, Geal potrà acquisire e fare proprio l’esito del contraddittorio avviato dal RUP.

La sospensione comporta il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento. Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, GEAL si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell’incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione, dopo le opportune verifiche ove necessario, il Fornitore Qualificato potrà essere riammesso all’Elenco.

Art. 19 - Cancellazione dall’elenco

GEAL si riserva di procedere alla cancellazione dell’Operatore Economico qualificato dall’Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l’iscrizione all’Elenco;
- b) definitivo accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato;
- e) cessazione dell’attività dell’operatore economico, per qualunque motivo;
- f) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all’art. 85 dello stesso decreto.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso – tutte le categorie di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Di tale provvedimento verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato; il relativo documento, contenente le motivazioni, verrà trasmesso alla casella di posta elettronica dell’operatore economico assegnando allo stesso un termine

non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora sia già avvenuto un contraddittorio con il RUP di riferimento, Geal potrà acquisire e fare proprio l'esito del contraddittorio avviato dal RUP.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 18 mesi dall'irrogazione del provvedimento.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art.20 – Responsabilità dell'operatore economico

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile.

L'accesso al Sistema o, comunque, la partecipazione all'Elenco comportano l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore Economico iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue eventuali successive modifiche, nonché e comunque di quanto portato a conoscenza dell'Operatore Economico iscritto sul sito e sulla casella di posta elettronica dell'Operatore Economico medesimo o di quanto eventualmente pubblicato sul portale.

Resta inteso che GEAL potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze, ed ogni modifica decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito di GEAL.

È esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico iscritto controllare costantemente il sito della società e la propria casella di posta elettronica onde avere, in ogni momento, conoscenza di termini, condizioni e avvertenze da parte di GEAL.

Art.21 – Modifiche societarie dell'operatore economico, variazioni/perdita dei requisiti dichiarati

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento:

- eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute;
- la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute;
- eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

GEAL si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo all'Operatore Economico e di valutare la sua permanenza nell'Elenco. Qualora, all'esito di tale procedimento, GEAL accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la cancellazione dell'Operatore Economico Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte dell'Operatore Economico Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco. L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto, qualora interessato, a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

Art.22 – Comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, tutte le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione avverranno via PEC o tramite la casella di posta a disposizione tramite la Piattaforma.

L'utilizzo della casella di posta elettronica dell'Operatore Economico e dell'Account assegnato comporta l'accettazione integrale e completa del contenuto del documento "Condizioni generali di utilizzo del Portale Fornitori di GEAL". L'invio di comunicazioni mediante la Piattaforma di GEAL, tramite la suddetta casella di posta certificata, ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. È onere ed obbligo dell'Operatore Economico mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità:

- a) la connessione e l'accesso al sistema;
- b) la casella di posta elettronica indicata dal fornitore al momento della richiesta di qualificazione.

Art.23 – Vendor rating

Nell'ambito degli affidamenti ai sensi del presente Regolamento, GEAL si riserva di applicare la metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "Vendor Rating". In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito GEAL; in ogni caso sarà inviata apposita comunicazione a tutti gli Operatori Economici iscritti all'Elenco.

Art.24 – Valutazione del fornitore nell'ambito dei sistemi di gestione

a. Questionario di autovalutazione

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, l'operatore economico dovrà compilare un questionario di autovalutazione nel quale indicherà il grado d'implementazione dei sistemi di gestione di riferimento e il rispetto delle normative vigenti in tema di ambiente, sicurezza, qualità, prevenzione della corruzione, data protection. La compilazione del suddetto questionario costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione. L'esito "inadeguato" del questionario di autovalutazione comporterà la non ammissione all'elenco fornitori.

E' previsto uno specifico questionario per la categoria dei professionisti.

b. Visite ispettive

Nel corso della vigenza del Sistema, GEAL si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso le sedi degli Operatori Economici Qualificati.

Periodicamente l'Unità Risk & Compliance della Società, allo scopo di constatare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite dai singoli candidati, può eseguire attività di monitoraggio sui fornitori attraverso visite ispettive presso le sedi dei Fornitori Qualificati o a distanza in videochiamata.

c. VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE e audit di seconda parte

Nel corso della vigenza del Sistema, GEAL si riserva di effettuare visite ispettive presso i cantieri allestiti dai Fornitori Qualificati.

Tali visite ispettive saranno svolte da **auditor certificati** appartenenti a strutture interne o esterne di GEAL e terze rispetto alla Direzione Lavori.

Tutte le eventuali non conformità rilevate saranno oggetto di segnalazione alla competente direzione lavori.

Il riscontro di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, fermi restando eventuali provvedimenti adottati dalla direzione lavori nell'ambito della gestione del contratto, potrà comportare la sospensione dall'elenco fornitori.

Art.25 – Privacy e Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte di GEAL in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sulla Piattaforma.

Le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti GEAL - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi,

salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge.

L'Operatore Economico si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Operatore Economico si impegna in ogni caso a comunicare a GEAL all'indirizzo dpo@geal-lucca.it, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art.26 – Adempimenti ex D.Lgs. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di GEAL ai sensi del citato D.Lgs.231/2001. In particolare, l'Operatore Economico si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Regolamento in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di GEAL e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs.231/2001.

Tale documentazione è disponibile sul sito internet <https://www.geal-lucca.it/gare-e-appalti/> (sezione "Area Fornitori") e l'Operatore Economico dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte dell'Operatore Economico, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, darà facoltà a GEAL di risolvere di diritto e con effetto immediato eventuali contratti affidati nell'ambito del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora l'Operatore Economico sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art.27 – Modifiche e revisioni del Regolamento

GEAL si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in ogni momento.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.

Le rettifiche e le modifiche non sostanziali del Regolamento e le modifiche e aggiornamenti degli allegati possono essere apportate mediante determina dell'Amministratore Delegato.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità sul sito della società e sulla piattaforma; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del presente Regolamento.

Art.28 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'efficacia, all'interpretazione ed all'applicazione del presente Regolamento, nonché alla sospensione e cancellazione dall'Elenco fornitori sarà competente, in via esclusiva, il foro di Lucca.

Art. 29 - Entrata in vigore, pubblicazione e allegati

Il presente Regolamento entra in vigore il 28/03/2024.

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto nell'art.63 del Codice.

Sono allegati al presente Regolamento:

- ALLEGATO "A" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI;
- ALLEGATO "B" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITURE E SERVIZI;
- ALLEGATO "C" SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONISTI TECNICI.